

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 6027 - 2020 R.G. proposto da:

ACETATI IMMOBILIARE s.p.a. -

la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

**RICORRENTE**

contro

Fallimento della "Acetati Immobiliare" s.p.a.,

**CONTRORICORRENTE**

e

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ALESSANDRIA

INTIMATO

e

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di TORINO

INTIMATO

avverso la sentenza n. 10/2020 della Corte d'Appello di Torino,  
udita la relazione nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 del consigliere  
dott. Luigi Abete,

### **RILEVATO CHE**

**1.** Con ricorso al Tribunale di Alessandria depositato nell'ottobre 2017 la Acetati Immobiliare s.p.a. formulava domanda di concordato "con riserva".

**2.** Nel maggio 2018 la Acetati Immobiliare;" s.p.a. prospettava al Tribunale di Alessandria la possibilità di regolare il proprio stato di crisi nelle forme di cui all'art. 182 *bis* l.fall. (*cf. ricorso, pag. 12*).

All'uopo deduceva quanto segue (*cf. ricorso, pagg. 13 - 14*):

che aveva stipulato accordi di ristrutturazione con creditori rappresentanti il 65,17% dell'indebitamento complessivo ("*creditori aderenti*");

che aveva stipulato accordi di "riscadenzamento" degli iniziali termini di pagamento con creditori rappresentanti il 33,70% dell'indebitamento complessivo, da soddisfare tuttavia integralmente entro 120 giorni dall'omologazione ovvero dalla scadenza del termine di pagamento ("*creditori estranei contrattualizzati*");

che avrebbe fatto luogo al pagamento dei creditori estranei, rappresentanti l'1,15% dell'indebitamento complessivo, con cui non era stato stipulato alcun accordo, entro 120 giorni dall'omologazione ("*creditori estranei puri*").

**3.** Alla domanda ex art. 182 *bis* l.fall. allegava tra l'altro la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo (*cf. ricorso, pag. 14*).

**4.** All'udienza del 4.6.2019 la Acetati Immobiliare s.p.a. chiedeva al tribunale la concessione di "un termine congruo per procedere ad autenticare tutti gli accordi stipulati con i creditori c.d. estranei contrattualizzati e al fine di richiedere l'omologa degli stessi" (*così ricorso, pag. 15*).

**5.** Con decreto in data 18.6.2019 il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda di omologazione e, su istanza del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento dell' Acetati Immobiliare s.p.a. (*cf. ricorso, pag. 16*).

**6.** La Acetati Immobiliare s.p.a. proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Torino avverso il diniego di omologazione e la dichiarazione di fallimento.

Resisteva il Fallimento.

**7.** Con sentenza n. 10/2020 la Corte d'Appello di Torino rigettava il reclamo.

Evidenziava la corte che i "creditori estranei non contrattualizzati" erano da considerare del tutto estranei rispetto agli accordi di ristrutturazione di cui era stata domandata l'omologa, come riconosciuto dalla stessa reclamante (*cf. sentenza impugnata, pag. 6*).

Evidenziava quindi che gli attestatori avrebbero dovuto verificare l'idoneità della proposta ad assicurare il pagamento dei "creditori estranei non contrattualizzati" sebbene "con riferimento all'entità e ai termini più favorevoli pattuiti con gli accordi <separati> e non a quelli originari" (*cf. sentenza impugnata, pag. 6*).

**8.** Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Acetati Immobiliare s.p.a.; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Fallimento della Acetati Immobiliare ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettare il ricorso, con il favore delle spese.

**9.** Il controricorrente ha depositato memoria.

#### **CONSIDERATO CHE**

**10.** Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 *bis* l.fall., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia.

Deduce che ha errato la corte d'appello a reputare lacunosa la relazione dei professionisti attestatori (*cf. ricorso, pag. 27*).

Deduce che dalla relazione di attestazione si evince, contrariamente agli assunti della corte di merito, la capacità di far luogo al pagamento dei "creditori estranei puri" entro il termine di 120 giorni dall'omologazione mediante le risorse liquide già presenti nelle casse sociali (*cf. ricorso, pag. 29*) nonché la capacità di far luogo al pagamento dei creditori aderenti all'accordo e dei "creditori estranei contrattualizzati" entro il termine pattuito con i medesimi e sulla base dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari (*cf. ricorso, pagg. 29 - 30*).

Deduce che del resto "lo stretto giudizio di idoneità attestativo deve concernere i soli creditori le cui pretese sono scadute, esigibili e non disciplinate in alcun accordo con la società debitrice" (*così ricorso, pag. 30*).

Deduce che difatti il "creditore estraneo contrattualizzato" è, nella sostanza, parificabile al creditore aderente, accettando entrambi, attraverso l'espressione di una libera volontà negoziale, di riscadenzare il proprio credito" (*così ricorso, pagg. 30 e 31*).

**11.** Il motivo di ricorso va respinto.

**12.** Si rimarca, previamente, che è la medesima ricorrente a qualificare "estranei" (*seppur "contrattualizzati"*), in tal guisa affiancandoli ai creditori "estranei puri", i creditori, rappresentanti il 33,70% dell'indebitamento complessivo, con i quali ha stipulato accordi di "riscadenzamento" degli iniziali termini di pagamento.

D'altronde, significativamente il controricorrente ha posto in risalto (*cf. controricorso, pag. 15*) che, nel reclamo esperito avverso la statuizione del tribunale, la Acetati Immobiliare aveva addotto che "gli accordi con i Creditori Estranei Contrattualizzati rientrano, a livello formale, nella più ampia categoria dei <creditori estranei>".

In tal guisa, altresì per i creditori "estranei contrattualizzati" era ed è appieno destinata ad esplicitare valenza la previsione dell'art. 182 *bis*, 1° co., l.fall., alla cui stregua la relazione del professionista deve riguardare, oltre che la veridicità dei dati aziendali, l' "attuabilità dell'accordo (...) con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: (...)" (*cf. Cass. 8.5.2019, n. 12064, secondo cui, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge*).

**13.** Si rimarca, conseguentemente, che in maniera ineccepibile la corte distrettuale ha - nel solco della menzionata disposizione di cui all'art. 182 *bis*, 1° co., l.fall. - rilevato che la relazione attestativa risultava affetta da carenza

insanabile sotto il profilo contenutistico e motivazionale, siccome era limitata "ad una valutazione complessiva di <attuabilità>, mentre la verifica specifica di idoneità è riservata ai soli creditori <esterni puri>, che corrispondono ad una porzione relativamente infima della esposizione debitoria complessiva della società" (cfr. sentenza impugnata, pag. 7).

Ed in maniera inappuntabile - la corte territoriale - ha soggiunto che l'insanabile lacuna dell'attestazione non era emendabile mercé una mera integrazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 7).

In questi termini per nulla si prospetta l' "error in iudicando", prefigurato, con specifico riferimento all'art. 182 bis l.fall., dall'esperito mezzo di impugnazione.

**14.** La ricorrente sollecita in pari tempo questa Corte al riesame ("*senonché, queste circostanze non sono state prese in considerazione dalla Corte d'Appello*": così ricorso, pag. 30) del giudizio "contenutistico - valutativo" espresso dalla Corte di Torino in ordine alla relazione attestativa ("*la relazione attestativa, al contrario, parifica creditori aderenti all'accordo e <creditori estranei non contrattualizzati>*": così sentenza impugnata, pag. 7).

E nondimeno siffatta sollecitazione, traducendoci nella censura di un giudizio "di fatto" (cfr. in tal senso memoria dei controricorrenti, pag. 5), è, come tale, destinata a non ricever alcun seguito nel solco ristretto che il n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. traccia ai fini della censura del giudizio anzidetto.

Invero, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" suscettibili di acquisir significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte torinese ha ancorato il suo *dictum*.

**15.** Ovviamente, la motivazione – siccome emerge dai rilievi premessi - vi è e per nulla è stata omessa.

Al contempo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso *de quo* - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (*cf. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928*).

**16.** Da ultimo, in rapporto agli ulteriori presunti "errores" denunciati nella rubrica dell'esperito mezzo, si impongono i rilievi che seguono.

**17.** In primo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente - il che non è nel caso di specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato - il che non è nel caso di specie - sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)*).

In secondo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda - il che non è nel caso di specie - tale principio in assenza di una deroga normativamente

prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (*cf. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)*).

In terzo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia - il che non è nel caso di specie - attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (*cf. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064*).

**18.** In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare al Fallimento controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti rimaste intime.

**19.** Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto (*cf. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315*).

#### **P.Q.M.**

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.000,00, di cui

euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte